

GLI ORGANI COLLEGIALI

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.

Rappresentanza

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale.

Gli Organi collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali.

Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.

Il Consiglio di Classe

Composizione

Scuola secondaria superiore:

- tutti i docenti della classe;
- due rappresentanti dei genitori ;
- due rappresentanti degli studenti.

Presiede il Dirigente Scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Il Consiglio di Classe ha il compito di:

- predisporre la programmazione educativa e didattica;
 - formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione;
 - agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
 - presentare proposte per l'adozione dei libri di testo;
 - effettuare la valutazione periodica e finale degli alunni.
- Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quella relativa ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

Il Collegio dei Docenti

E' formato da tutti i docenti e svolge le seguenti funzioni:

- *ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto, in particolare cura la programmazione dell'azione educativa ed elabora il piano dell'offerta formativa;*
- *formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;*
- *delibera, ai fini della valutazione degli alunni e per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;*
- *valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica;*
- *provvede alla adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;*
- *promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto.*

Il Consiglio d'Istituto

Composizione Scuola secondaria superiore:

- *nelle scuole che hanno più di 500 alunni è costituito da 19 componenti: 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori degli alunni, 4 rappresentanti degli alunni e il dirigente scolastico ;*
- *nelle scuole con meno di 500 alunni è costituito da: 6 rappresentanti dei docenti, 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico , ausiliario, 3 rappresentanti dei genitori, 3 rappresentanti degli alunni.*

Il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Il mandato è triennale per i membri docenti, ATA e genitori; annuale per gli studenti.

Il Consiglio di Istituto

- *elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola;*
- *delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.*

Spetta al Consiglio di istituto

- *l'adozione del regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola;*
- *la decisione in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative.*

Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante :

- sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell'offerta formativa (PTOF) elaborato dal Collegio dei Docenti.

Tale organo, inoltre,:

- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione dei singoli docenti, al coordinamento organizzativo dei consigli di classe;
- esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto;
- stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

La Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta:

- da un docente;
- da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario;
- da un genitore;
- da uno studente.

Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi, che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di Istituto e cura l'esecuzione delle relative delibere.

IL COMITATO STUDENTESCO

E' l'organo collegiale formato dai rappresentanti di classe degli studenti.

Nell'ambito delle proprie competenze esso formula proposte :

- al consiglio di Istituto;
- al Collegio dei docenti;
- al D. S. ;
- all'Assemblea studentesca di istituto.

LA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

La CPS è l'organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale istituito nel 1996 con Decreto Presidente della Repubblica 567/96.

E' composta da 2 studenti *eletti ogni due anni* in tutti gli istituti secondari superiori.

Elegge al suo interno un Presidente e si divide in commissioni tematiche o territoriali.

La C.P.S. ha il compito di:

- formulare proposte ed esprimere pareri all' U. S. P. , agli enti locali competenti ed agli organi collegiali territoriali circa questioni attinenti alle problematiche studentesche;
- istituire in collaborazione con l'U. S. P. uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento alle attività integrative , all'orientamento e all'attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti ;
- assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari ;
- formulare proposte di intervento che superino le dimensioni del singolo istituto;
- progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale;
- designare due studenti all'interno dell'organo provinciale di garanzia regionale.

L'ORGANO DI GARANZIA

Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

Ha come :

Obiettivo: promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori;

Compito: intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con diritti, doveri o la disciplina degli studenti.

Le sue funzioni sono:

- prevenire e affrontare problemi e conflitti tra studenti e personale della scuola;
- evidenziare irregolarità nell'applicazione dello Statuto e avviarli a soluzione;
- esaminare e valutare ricorsi presentati in seguito a sanzione disciplinare e pervenuti entro 15 giorni dalla notifica.

Tale organo è presieduto dal D. S. e di norma composto per la scuola di 2° grado da un docente designato dal consiglio di istituto, da 1 rappresentante eletto dagli studenti e da 1 rappresentante eletto dai genitori.

LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Sono disciplinate e garantite dagli artt.13 e 14 del D.L.vo 297/94 nonché dal D.P.R. 249/98 meglio conosciuto come lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Esse rappresentano una occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee possono essere di classe e di istituto.

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere preventivamente presentati al D. S..

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce

l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il Dirigente ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. A richiesta degli studenti, le ore destinate all'assemblea possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono essere chieste assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato al Consiglio di Istituto. Alle assemblee di istituto può essere chiesta la partecipazione, autorizzata dal Consiglio di Istituto, di esperti di problematiche di natura sociale.

Il D. S. ha il potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea di classe (di due ore al mese) non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

All'assemblea di classe o di istituto, oltre al Dirigente od a un suo delegato, possono assistere i docenti che vengono incaricati della vigilanza.